

LE ORIGINI QUIRITARIE

1. — In una pagina tra le più lucide di quel suo testamento scientifico, troncato a mezzo da una morte ingiusta, che è l'« Apologia della storia », Marc Bloch ha denunciato con incisiva efficacia l'insidia rappresentata per lo storiografo dall'« idolo delle origini ». Andare alla ricerca delle origini, sia nel senso di inizi che in quello di cause, non è certo vietato. Guai però ad illudersi che le origini « spieghino », e sopra tutto che siano sufficienti a spiegare ogni cosa. « Qui sta l'ambiguità e il pericolo »¹.

Lo storico di Roma, e particolarmente lo storico delle istituzioni giuridiche romane, ne sa qualcosa di questo rischio che incombe sulla sua fatica. Da un lato, gli elementi che gli sembrano inconferenti o anomali, nelle strutture che indaga, lo portano irresistibilmente a supporre che si tratti di residui, non completamente eliminati dai tempi, di strutture anteriori o addirittura primigenie diversamente funzionanti: strutture di cui egli si dedica alla evocazione affidandosi principalmente al metodo, quanto insidioso tutti sanno, dell'induzione evoluzionistica².

* In *Le origini quiritarie* (1973) 9 ss.

¹ M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico* (1949), tr. it. a cura di G. Arnaldi (1960) 43 ss.

² Su questo metodo, sulle sue radici positivistiche, sul carattere estremamente insidioso delle sue applicazioni, v. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1968) 601 ss., ove si parla, ed è bene sottolinearlo, solo di « metodo di controllo ed integrazione della leggenda ». Ricorrere anche ad esso, quando lo si faccia con le dovute cautele e le ovvie avvertenze, non significa accettare stoltamente i superatissimi presupposti dell'evoluzionismo: significa solo proporre, in mancanza d'altro, un'ipotesi di vicenda storica che assai frequentemente risulti, per fatti significanti e documentabili, essersi verificata altre volte. Il netto rifiuto dell'ipotesi, o a meglio dire della « probabilità » (sino a prova contraria), di un'evoluzione è non meno ingenuo della piena fiducia che, per converso, nell'evoluzionismo hanno avuto molti storici di ieri ed hanno tuttora alcuni storici di oggi. Senza contare che, quando si passi dalla teoria alla pratica della storiografia, anche ai più radicali antievoluzionisti avviene a volte (ed è giusto) di prospettare possibili evoluzioni e di utilizzare questo esecrato termine. (Nel-

Dall'altro, a prescindere dalle smentite che possono emergere ed emergono ad ogni momento da nuovi reperti³, lo avvertono della fragilità delle sue conclusioni le diverse ricostruzioni che spesso si prospettano in sede critica, da altri studiosi o da lui stesso, sia ragionando sulla base di elementi a torto trascurati, sia meditando, con più affinata sensibilità o con più pacata riflessione, sugli stessi, identici elementi fin dall'inizio considerati⁴. Teorie che parevano saldissime crollano allora come castelli di carte, solo provvisoriamente sostituite da teorie apparentemente più salde. E i margini dell'errore sono allargati a dismisura dal fatto che gli storiografi moderni sono stati preceduti nella rievocazione delle origini, ma con rigore di metodo e cura di verità che sono stati sovente assai minori, dagli stessi autori antichi che ne costituiscono oggi le fonti, se non addirittura dalle fonti, oggi non più direttamente utilizzabili, cui gli autori antichi hanno fatto a loro volta dichiaratamente ricorso⁵. Tipica e addirittura scoperta è, per esempio, la tendenza, tanto largamente diffusa nell'antichità, a riportare semplicisticamente le origini di Roma, così come di altre città, all'iniziativa demiurgica di un « fondatore », all'azione « costituente » di lui e dei suoi successori immediati, alla creazione autoritativa da parte di costoro dei nodi essenziali del diritto cittadino⁶. Ricordate Pomponio? *Initio civitatis nostrae*

la nota di premessa all'*Apologia della storia* di Bloch, p. 16, L. Febvre scrive: « Io non farò che un'osservazione. Neppure una volta, se non erro, in tutto il libro, è pronunciata la parola evoluzione ». Bene, si legga il libro. Errato.)

³ Smentite, ma anche conferme, si badi. Al proposito, relativamente all'età arcaica, v., da ultimo, PALLOTTINO, *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* 1.1 (1972) 21 ss. V. anche, per le più clamorose smentite di talune teorie, HEURGON, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (tr. it. 1972) 373 s.

⁴ Caratteristico il caso di E. PAIS, dall'ipercriticismo dei suoi primi lavori alla maggior cautela dell'*Histoire romaine* 1 (1926): sul punto, v. HEURGON, *cit.* (nt. 3) 372. Assai interessante anche l'esperienza di A. PIGANIOL, che non è mai stato considerato un ipercritico, dall'audacia dell'*Essai sur les origines de Rome* (1917) alla più sfumata presentazione della teoria dell'influenza sabina che si legge ne *Le conquiste dei Romani* (tr. it. 1971 de *La conquête romaine*⁵ 1967) 72 ss.

⁵ Sul punto, per tutti, MAZZARINO, *Il pensiero storico classico* 2.1 (1966) 245 ss., 261 ss. V. anche, più di recente e con interessanti spunti, MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica, Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, in *Quaderni urbinati di cultura classica* 10 (1970).

⁶ Cfr. STRASSBURGER, *Zur Sage von der Gründung Roms*, in *Sitzber. Ak. Heidelberg* 1968, 5; CANCELLI, *Sull'origine del diritto secondo un motivo ricor-*

*populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur*⁷.

2. — Di fronte a queste insidie, quando se ne avvede e ne soffre, lo studioso di Roma ha non di rado una reazione spiegabile: tenersi al certo, o quanto meno al leggibile, astenendosi da ogni avventura verso il mistero delle origini. La tradizione romana viene da lui, in tal caso, essenzialmente « riferita », priva tutt'al più dei suoi particolari più evidentemente incredibili. Cautela lodevole? Certo. Ma forse anche meno lodevole rinuncia a far vera storiografia. Disposizione soltanto a raccontare, sulla base di una scelta che non è in funzione del vero o del probabile, ma è in funzione, nella migliore delle ipotesi, di una prospettiva attraente e prediletta⁸.

Che dire poi, in linea specifica, dei così detti storici del « diritto » romano? Molti tra questi, sedotti dal mito dell'« istituto giuridico » da ricostruire, sorvolano con impazienza, e quasi con insofferenza, sulle variabilità e incongruenze della storia, che fanno ostacolo alle architetture cui mirano, e guardano, in ogni caso, assai distrattamente agli ambienti sociali ed economici di cui quegli istituti sono, o dovrebbero essere, la proiezione⁹. Altri, assai più sensibili ai richiami concreti delle cose, ritengono di potersi o addirittura di doversi limitare, in quanto « specialisti », alla storia della giurisprudenza e del pensiero giuridico in Roma, quindi alla storia di manifestazioni della romanità che non risalgono in genere oltre il III secolo a. C.¹⁰. Pochi, insomma, rimango-

rente in scrittori ellenistico-romani, e Cic. de republica 5.3, in SDHI. 37 (1971) 328 ss.; GUARINO, in AG. 135 (1948) 221 ss.

⁷ Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.1, su cui v. GUARINO, in *Iura* 20 (1969) 560 ss.

⁸ GUARINO, *Il peso della tradizione*, in *Labeo* 1 (1955) 220 ss. Il punto è troppo noto, e variamente discusso, per meritare l'indugio di riferimenti bibliografici.

⁹ Sul tema v. gli « editoriali » di *Labeo* 17 (1971) 269 s. e 19 (1973) 5 s. (ambedue a mia cura) e le *Conversazioni sul metodo*, con contributi di vari studiosi, pubblicate in *Labeo* 19 (1973) 42 ss. Tutti questi autori convengono pienamente sulla opportunità, meglio sulla necessità, di superare lo stadio della ricerca chiusa in se stessa e concentrata sugli « istituti ». Alcuni anzi deplorano che a queste verità i romanisti (gli altri romanisti, non essi) approdino faticosamente, gli sprovveduti, solo oggi. Affermazione, quest'ultima, non solo fortemente inesatta, ma anche, almeno a mio avviso, miserevolmente meschina, perché non tien conto di ciò che i romanisti dell'ultimo secolo hanno dovuto fare per riscattarsi dalle pastoie della pandettistica.

¹⁰ Temo che certe impostazioni radicali in questo senso (storia del diritto come storia dei giuristi) derivino dall'accettazione acritica di una pagina non felice

no che, senza preconstituirsì confini, si abbandonino pienamente agli impulsi determinati dalla curiosità verso gli aspetti giuridici di tutte le manifestazioni, quali che siano, della storia di Roma.

Per quanto mi riguarda, e senza voler entrare almeno qui in polemiche, gli orientamenti riduttivi, quali che essi siano, io non li condivido affatto. In particolare, a mio avviso, la storia del diritto romano coincide e non può non coincidere con la storia tutta della società romana, della quale cerca di cogliere i momenti più o meno chiaramente ed esplicitamente normativi, e tra questi i principî ritenuti dalla « generalità » (o eventualmente imposti da una classe o fazione dominante) come espressioni di *ius*: di cui cerca, insomma, di ricostruire (si capisce, nella sua dinamica) l'ordinamento, e più precisamente l'ordinamento giuridico¹¹. Penso, ciò posto, che storiografia giuridica e storiografia « tout court » possono certo anche astenersi dalla ricerca delle origini, ma che la storia delle origini non sia loro preclusa, anche se talvolta merita piuttosto il nome di protostoria¹². Quando il richiamo delle origini si fa sentire, prestargli ascolto è lecito, e il viaggio dal noto verso l'ignoto, con tutti i rischi che comporta, va fatto.

di M. BLOCH, *cit.* (nt. 1) 130 s., là dove questi, giustamente ritenendo che la storia di un'istituzione sociale non possa risolversi nell'individuazione delle sole norme giuridiche che la concernono, afferma che sia inane andare alla ricerca di queste norme in quanto tali e pertanto conclude che il solo modo per giustificare la storia del diritto è di fare la storia di « un gruppo di uomini relativamente specializzato e, in questa sua funzione (che i suoi membri potevano, è ovvio, combinare con altre funzioni sociali), sufficientemente autonomo, per possedere tradizioni proprie e, spesso, per praticare persino un metodo peculiare di ragionamento ». Ma, a parte il fatto che i veri storici del diritto non sono affatto tanto sciocchi da isolare (o da illudersi di poter isolare) la norma giuridica dal resto dell'istituzione considerata, io mi domando qual è il parametro per l'individuazione dei giuristi e per la distinzione degli stessi dai non giuristi. O si ricorre ad etichette puramente formali, oppure si deve cercare di individuare il momento giuridico del pensiero di un personaggio, di un gruppo, di un ambiente. In questo secondo caso è chiaro che si debba preventivamente appurare quale fosse il diritto al quale dai giuristi si faccia riferimento.

¹¹ GUARINO, *Diritto privato romano*⁴ (1970) 10 s. e nt. 1.6.

¹² PALLOTTINO, *cit.* (nt. 3) 23: « quella realtà del passato la cui conoscenza non è pura 'descrizione' di aspetti esteriori e materiali come per le civiltà preistoriche, né può essere 'narrazione' diretta di fatti come per le civiltà che diciamo storiche; ma consiste piuttosto in un processo ricostruttivo nel quale convengono simultaneamente, sullo stesso piano di validità e di importanza, i dati archeologici ed ambientali, gli echi della tradizione, gli indizi linguistici e cosí via ».

